

n. 1758/24 Reg. Sentenze
n. 674/24 R.G. Tribunale
n. 985/23 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA dott.ssa Francesca MANDUZIO - alla pubblica udienza del giorno 27 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

DETENUTO p.a.c.

PRESENTE

IMPUTATO

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 337 c.p. per avere, quale detenuto ristretto nel carcere di Pescara, ponendosi alle spalle dell'Ass. C. della Polizia Penitenziaria OMISSIS mentre era intento alla chiusura del cancello di sbarramento per impedirgli di uscire, strattonandolo e contestualmente spingendo con forza in senso opposto alla chiusura, il medesimo cancello e cercando di aprirlo mentre era intento a compiere atti del suo ufficio.

In Pescara, in data 17.11.2022.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento:

- Pubblico Ministero OMISSIS;
- avv. OMISSIS difensore di fiducia dell'imputato.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE.

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 19.09.2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato in giudizio OMISSIS per rispondere del reato riportato in epigrafe.

Dopo che all'udienza predibattimentale del 20.05.24 il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nei riguardi dell'imputato, all'udienza del 16.07.2024, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Alla odierna seduta, esaurita l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'esame dei testimoni indicati nella lista del Pubblico Ministero, nell'acquisizione di documenti e nell'esame dell'imputato, le parti hanno concluso come da verbale.

All'esito il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

L'istruzione espletata non ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria.

Il teste OMISSIS, assistente capo della Polizia Penitenziaria, ha dichiarato che il 17 novembre 2022, il prevenuto gli aveva chiesto di poter andare dal comandante; pur avendogli spiegato che in quel momento non era possibile accogliere la sua richiesta in quanto il comandante era a pranzo e non poteva essere disturbato, il detenuto continuava ad insistere; il teste ha raccontato che, per evitare che il giovane "scavalcasse e andasse direttamente all'ufficio comando", andava a chiudere il cancello, seguito dal OMISSIS; ha quindi spiegato che, giunto al cancello, si era sentito spingere da dietro, quindi, "d'istinto", aveva chiuso, ma "non vedendo il detenuto che era dietro di lui", non si era accorto che gli era rimasto un dito incastrato nella porta; a quel punto si adoperava per prestare soccorso al giovane che sanguinava e urlava dal dolore; di lì a poco sopraggiungevano altri detenuti, tra cui il fratello del prevenuto, oltre al personale del carcere, mentre il ferito si dimenava e lo minacciava di fargliela pagare per le lesioni riportate.

Gli altri testi del P.M. hanno riferito di non aver assistito all'episodio che ha preceduto la chiusura del cancello, precisando che il collega era rimasto dispiaciuto per l'incidente occorso al detenuto, ribadendo che non si era accorto che gli stava dietro.

L'Ass. OMISSIS ha dichiarato che il OMISSIS gli aveva raccontato che il prevenuto "si era messo dietro per cercare di passare" e aveva messo la mano sul cancello per evitare che si chiudesse, rimanendo ferito; ha quindi aggiunto che qualche giorno dopo aveva sentito il OMISSIS dire che l'avrebbe fatta pagare al OMISSIS per ciò che era accaduto.

L'imputato ha negato di aver spinto il OMISSIS, spiegando che nell'occasione non gli aveva chiesto di parlare con il comandante, ma si era limitato a contestargli il fatto che il suo nome era indicato nella lista dei detenuti ammessi ad attività lavorativa inframuraria; aveva pertanto insistito per passare ad altro vano, condizione questa negatagli - a suo dire illegittimamente - dall'Assistente; per tale ragione aveva messo la mano sul cancello per impedirne la chiusura e, malgrado ciò, l'assistente aveva chiuso il cancello provocandogli lo schiacciamento della mano.

L'imputato ha concluso dicendo di aver avuto in passato altre discussioni con il OMISSIS, precisando che in seguito a questi fatti, era stato trasferito in altro carcere. La rappresentazione dei fatti offerta dall'imputato trova riscontro nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della casa circondariale dalle quali non è possibile apprezzare in maniera incontrovertibile alcuna forma di violenza fisica esercitata dall'imputato nei confronti dell'operante, risultando da parte del medesimo la sola opposizione, per quanto pervicacemente insistita, alla chiusura del cancello.

Né le frasi minacciose pronunciate nei confronti dell'operante in seguito allo schiacciamento della mano sono idonee ad integrare la fattispecie di reato contestata, costituendo mera reazione all'evento lesivo subito.

Queste le risultanze processuali, non può ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui in rubrica.

In punto di diritto, si osserva che il reato di cui all'art.337 c.p. si configura laddove il soggetto ponga in essere una condotta aggressiva, violenta o minacciosa tale da coartare la libertà del pubblico ufficiale mentre compie un atto del proprio ufficio o che sia idoneo ad ostacolare l'esplicazione della propria funzione. Infatti, al norma salvaguarda la libertà di azione del pubblico ufficiale ed è posta a tutela della pubblica amministrazione.

La condotta criminosa sanzionata è specificamente diretta ad ostacolare il compimento dell'attività doverosa e legittima del pubblico ufficiale sicchè la violenza o minaccia è usata durante il compimento dell'atto d'ufficio al fine di impedirlo e di opporsi ad esso senza restare nell'ambito della mera manifestazione offensiva quale espressione di un semplice disprezzo verso il pubblico ufficiale.

I caratteri della violenza o della minaccia costituiscono dunque il presupposto dell'azione del soggetto il quale si oppone dunque all'atto della PA frapponendosi o mediante la prospettazione di un male futuro e ovvero attingendo il malcapitato.

Tanto premesso, le risultanze processuali escludono al sussistenza del reato nella sua materialità.

Ed invero, dalla lettura degli atti non emerge che l'imputato abbia posto in essere un comportamento fattivo aggressivo o minaccioso finalizzato dolosamente ad interdire e contrastare l'attività doverosa che il pubblico ufficiale era in procinto di compiere.

Non appare quindi chiaro, all'esito dell'istruzione, se il OMISSIS abbia posto in essere nei confronti dell'operante una vera e propria condotta di aggressione fisica volta a neutralizzarne l'azione o piuttosto abbia avuto con questi un contatto involontario nell'intento di guadagnare l'uscita.

Posto dunque che lo sviluppo processuale ha evidenziato forti criticità all'originario impianto accusatorio, tanto da indurre il PM ad avanzare richiesta assolutoria, in mancanza di consistenti elementi di prova sulla specifica condotta tenuta dal OMISSIS, non v'è dubbio che lo stesso debba essere assolto dal reato di cui all'art. 337 c.p., ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve OMISSIS dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 27.11.2025.

Il Giudice On.
Francesca Manduzio